

COMUNE DI CARPI

**CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI
FORNITURA DI PRODOTTI TIPO-LITOGRAFICI OCCORRENTI A UFFICI E SERVIZI**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Amministrazione comunale di Carpi affida in appalto la fornitura dei prodotti tipo-litografici occorrenti a propri uffici e servizi indicativamente dal maggio 2017 al maggio 2018 per un importo presunto pari a Euro 28.500,00 + iva, prorogabile di un anno.

I servizi prestati dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche e qualitative descritte nel presente Capitolato e nell'allegato "Modulo di Offerta", che del capitolato forma parte integrante.

ART. 2 - CARATTERISTICHE

Gli stampati richiesti dovranno essere conformi alle indicazioni fornite dall'operatore della Committenza.

La Ditta affidataria si deve impegnare:

- 1) a collaborare con l'incaricato comunale nella composizione definitiva del prodotto,
- 2) a garantire la presenza di un incaricato qualificato presso gli uffici interessati (Comunicazione, ecc...) a richiesta o al bisogno, per la messa a punto del lavoro commissionato, per il ritiro degli ordini, per la consegna, per la collaborazione, ecc... .

Deve essere inoltre garantita la consegna delle cianografiche per ogni lavoro e delle prove colori, quando richieste, nelle ventiquattro ore successive all'ordine.

La composizione del prodotto potrà essere suscettibile di variazioni fino ad un attimo prima della andata in macchina del lavoro stesso. In proposito, la Ditta affidataria si dovrà impegnare ad effettuare le relative modifiche senza alcuna maggiorazione della spesa.

In caso di reclami o contestazioni sul lavoro finito, la Ditta dovrà rieseguire il lavoro contestato con la massima urgenza e senza alcun onere aggiuntivo.

La fornitura di cui all'art.1 sarà frazionata nel corso della durata contrattuale secondo le reali esigenze della Committenza, inoltre le tipologie dei prodotti indicati sono da ritenersi non vincolanti per l'Amministrazione stessa.

La Ditta affidataria pertanto non potrà reclamare alcun diritto di rivalsa nel caso in cui gli ordinativi siano inferiori rispetto alle commesse presunte di cui all'allegato Modulo di Offerta.

Le tipologie/quantità indicate sono stimate puramente indicative.

E' facoltà dell'Ente richiedere l'esecuzione di lavori su carte ecologiche di vario tipo, anche di pregio (carta di canapa, carta-latte ecc...), per i quali dovranno essere garantiti gli stessi tempi di consegna previsti nei successivi capoversi.

La Ditta affidataria dovrà provvedere alla consegna degli ordinativi, per i PRODOTTI TIPO-LITOGRAFICI NON FASCICOLATI, entro e non oltre **tre (3) giorni lavorativi** dalla data del conferimento definitivo degli stessi, nonché in casi straordinari e di somma urgenza eseguire i lavori richiesti entro 24-48 ore dal conferimento dell'ordinativo.

La Ditta affidataria dovrà provvedere alla consegna degli ordinativi, per i PRODOTTI TIPO-LITOGRAFICI FASCICOLATI, entro e non oltre **otto (8) giorni lavorativi** dalla data del conferimento definitivo degli stessi, salvo diversi accordi intercorsi al momento del conferimento dell'ordine.

La consegna dei lavori dovrà avvenire a carico della ditta affidataria negli uffici e/o nei luoghi indicati nell'ordine stesso.

I lavori dovranno essere consegnati in singoli pacchi riconoscibili, ripartiti per ogni ordine, con le quantità e gli articoli elencati nella bolla di accompagnamento, al fine di un corretto controllo.

Qualora la consegna venga fatta con bancale unico, **in bolla deve essere indicato il numero di pacchi ivi contenuto.**

La Ditta affidataria è responsabile del corretto comportamento degli autisti durante le operazioni di consegna.

Il controllo dell'ordine (qualità e quantitativi) avverrà in fase di consegna con il personale addetto al ritiro.

I lavori commissionati devono essere accompagnati dall'ordinativo inviato dall'Ufficio responsabile del lavoro stesso; tale ordinativo dovrà essere tassativamente allegato alla fattura.

ART. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'Amministrazione comunale di Carpi, attraverso i propri dipendenti all'uopo individuati e comunicati alla Ditta affidataria:

1. individuerà la tipologia di articolo richiesta, all'interno dell'elenco di cui all'allegato 1 del presente Capitolato (Modulo di Offerta);
2. invierà alla Ditta affidataria per e-mail il file liberato per la stampa;
3. indicherà il numero di copie da realizzare;
4. indicherà la tipologia di lavoro da riportare sulla fattura, relativamente alla individuazione delle spese pubblicitarie o non pubblicitarie o per iniziative sponsorizzate quindi esenti dal tetto del DL 78/2010;
5. potrà richiedere, nei casi di particolare urgenza, nel rispetto dei tempi di esecuzione e consegna degli ordini di stampa, consegne tassative il giorno stabilito.

I formati e la tipologia delle stampe richieste, salvo eventuali variazioni che saranno comunque concordate con la ditta affidataria, sono quelli indicati nell'allegato Modulo di Offerta.

La ditta affidataria, qualora richiesto dal Comune, si impegnerà ad effettuare l'impaginazione dei documenti in diversi formati e prova colore cartacea che dovrà essere consegnata presso la sede di volta in volta indicata.

Con l'autorizzazione definitiva alla stampa dei materiali sarà data indicazione circa il luogo e la tempistica della consegna dei materiali stampati, che avverrà a cura e spese dell'affidatario.

Resta inteso che, qualora vi siano variazioni significative di formati o quantità rispetto agli scaglioni indicati, o tipologia di carta richiesta o nr. di pagine per singolo prodotto e così via, l'Amministrazione comunale potrà procedere alla richiesta di singoli preventivi di spesa. I prezzi in tal caso proposti dovranno essere congrui rispetto a quelli del Modulo di Offerta e alla percentuale di ribasso offerta.

Per ogni prodotto stampato e pervenuto dalla Ditta affidataria verrà verificata la qualità prestando particolare attenzione ad es. a retinature, stampa a registro, colori, taglio a vivo e altro.

ART. 4 - AGGIUDICAZIONE

La fornitura in oggetto trattandosi di importo inferiore alla soglia comunitaria **verrà affidata** tramite procedura negoziata mediante richiesta di offerta (RdO) nel MePa con il criterio della percentuale unica di maggior ribasso rispetto ai prezzi unitari degli articoli oggetto dell'appalto, descritti nell'allegato Modulo di Offerta.

I prezzi offerti dovranno essere comprensivi di ogni onere (impianti, composizione, consegna, imballo, trasporto, ecc...), ad esclusione della sola IVA.

L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e conveniente per l'Amministrazione e di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – nuovo Codice dei contratti pubblici.

Le Ditte partecipanti alla gara dovranno preventivamente sottoscrivere l'accettazione delle condizioni di fornitura contenute nel presente capitolato, senza alcuna eccezione.

Preliminarmente alla stipula del contratto d'appalto, la Ditta individuata dovrà indicare uno o più referenti tecnici in grado di supportare l'Amministrazione comunale per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio.

ART. 5 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto è previsto dal maggio 2017 e fino al maggio 2018, eventualmente prorogabile di un anno. La ditta è comunque impegnata su richiesta dell'Amministrazione a continuare il servizio alle stesse condizioni contrattuali fino al suo nuovo affidamento per un massimo di 180 giorni.

ART. 6 - CAUZIONE

In sede di stipula contrattuale la Ditta affidataria dovrà costituire, fatto salvo quanto previsto in merito al ribasso d'asta e al conseguente incremento della percentuale della cauzione, regolare cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'esatto adempimento di quanto stabilito dal presente capitolato e di quant'altro pattuito, nonchè dell'eventuale risarcimento danni e rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione della fornitura ai sensi del comma 2 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 - nuovo Codice dei contratti pubblici.

I suddetti depositi cauzionali potranno essere costituiti mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciate da primarie compagnie assicuratrici, istituti di credito ed intermediari finanziari a ciò autorizzati.

Tale fidejussione, costituita con le modalita' di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del nuovo Codice dei contratti pubblici, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (articolo 93, comma 4).

Al termine del rapporto il Comune procederà allo svincolo definitivo della cauzione, prestata a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

ART. 7 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta affidataria, nell'esecuzione della fornitura richiesta, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti la fornitura stessa.

In caso di ordinativi evasi in modo qualitativamente difforme rispetto a quanto contrattualmente stabilito, tale da rendere inidoneo e non conveniente l'utilizzo del materiale stampato, la stazione appaltante applicherà le penalità di seguito esposte, sino all'eventuale risoluzione del rapporto contrattuale. Si precisa che gli standards qualitativi minimi attesi sono quelli indicati e descritti dall'art. 3 del presente Capitolato.

- a) nell'ipotesi di una prima fornitura difforme dagli standards qualitativi, l'Amministrazione non procederà al pagamento della stessa e applicherà la penale del 10% del valore dell'ordinativo quale risarcimento del danno subito,
- b) nell'ipotesi di una seconda fornitura difforme dagli standards qualitativi, l'Amministrazione non procederà al pagamento della stessa e applicherà la penale del 20% del valore dell'ordinativo quale risarcimento del danno subito,
- c) nell'ipotesi di una terza fornitura difforme dagli standards qualitativi, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. e art. 108 del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Nel caso di difformità dagli standards qualitativi, si contempla la possibilità per la Ditta di procedere alla ristampa dei materiali secondo gli standards qualitativi contrattuali se in tempi utili a garantirne l'utilizzo per le finalità a cui sono destinati e sempre che l'Amministrazione comunale abbia ne ancora interesse. In questo caso senza applicazione della penale e col solo pagamento del nuovo lavoro corrispondente agli standards qualitativi.

Qualora la Ditta non adempia agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, è tenuta al pagamento di una penalità:

- dell'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal presente capitolato o a quanto convenuto in fase di ordine;
- di € 200,00 una tantum per ogni violazione alle clausole del presente capitolato (modalità di consegna, ecc...);
- di € 100,00 una tantum per ogni volta in cui sia riscontrata la mancata presentazione presso gli uffici interessati del referente incaricato ai sensi del precedente art.2, secondo capoverso.

Qualora il ritardo verificatosi sulla consegna tassativa in un preciso giorno pregiudichi il regolare svolgimento di un determinato evento ovvero la fornitura giunga in tempo non utile per la manifestazione, il convegno o la spedizione del materiale presso le sedi delle iniziative organizzate dal Comune, l'Amministrazione comunale non corrisponderà alcun compenso e applicherà quale risarcimento del danno subito una penale di:

- € 300,00 per un importo quantificato per il servizio inferiore a € 1.000,00 + IVA,
- 30% del costo quantificato per il servizio, nel caso l'importo quantificato per il servizio fosse superiore a € 1.000,00 + IVA.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta rilevante l'inadempienza; le penalità saranno prelevate dalle competenze della Ditta, in uno dei seguenti modi:

- dietro presentazione di nota di credito da parte della Ditta affidataria,
- mediante detrazione dalle fatture emesse dalla Ditta a fronte di prestazioni,
- mediante escussione anche parziale dalla cauzione definitiva.

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento della Ditta affidataria, l'Amministrazione incamererà la cauzione. La stessa è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 3 del Capitolato; qualora la Ditta non adempia, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Prima di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento o all'applicazione delle penali, l'Amministrazione provvede a contestare per iscritto alla ditta il relativo inadempimento. Qualora entro 10 giorni non pervengano motivazioni che, a giudizio dell'Amministrazione, escludano l'imputabilità dell'inadempimento alla Ditta affidataria, vengono applicate le penali o risolto il contratto come stabilito.

In relazione all'istituto della risoluzione del contratto, l'Amministrazione applica la disciplina degli artt. 107 –Sospensione, 108 –Risoluzione, 109 –Recesso, 110 -Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione, del nuovo Codice dei contratti pubblici.

ART. 8 – ULTERIORI CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione ha diritto alla risoluzione del contratto negli ulteriori seguenti casi:

- Abbandono del servizio da parte della Ditta; nel qual caso l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione versata, per i danni subiti;
- Insorgenza di tre contravvenzioni inerenti i patti contrattuali, le disposizioni di legge e/o di regolamento relative al servizio (art. 7 del capitolato);
- Accertamento di altre inadempienze o fatti che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, anche se non contemplati nel presente capitolato, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

In caso di scioglimento del contratto, la Ditta affidataria è comunque impegnata a proseguire l'incarico fino a nuovo affidamento.

ART. 9 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione alla Ditta con un preavviso di almeno 20 giorni. In caso di recesso la Ditta affidataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite correttamente effettuate secondo il corrispettivo contrattuale e rinuncia dall'inizio del rapporto a ogni ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria, ulteriori compensi o indennizzi e/o rimborsi spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del c.c.

E' fatto divieto alla Ditta affidataria di recedere dal contratto.

ART. 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Per ogni singolo ordine ricevuto dovrà essere emessa apposita fattura con cadenza mensile. Possono essere accorpate in fattura gli ordini solo se provenienti da una stessa unità organizzativa.

Gli ordini, le verifiche e le liquidazioni seguiranno l'attribuzione che verrà indicata alla Ditta vincitrice.

Ogni fattura, emessa elettronicamente in ossequio a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015, dovrà essere corredata del relativo ordine di fornitura oltre ad indicare il Servizio che ha effettuato la commessa e l'impegno di spesa. Il pagamento della fattura sarà effettuato a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), in conformità a quanto stabilito dal d.lgs.n. 192/2012, salvo diverse pattuizioni con la Ditta aggiudicataria.

Con il nuovo meccanismo fiscale dello split payment, introdotto dalla Legge di Stabilità (art. 1 della Legge 190 del 23.12.2014), è stata resa operativa la scissione del pagamento dell'IVA per i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni con obbligatorietà dell'indicazione del CIG comunicato.

L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Ditta fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

ART. 11 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini della Legge 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, la Ditta concorrente:

- si assume, a pena di nullità assoluta degli eventuali rapporti contrattuali da porre in essere, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge;
- si impegna in caso di affidamento, in relazione all'art.3 della Legge suddetta, a fornire gli estremi del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad agire sul conto corrente de quo;
- è consapevole che, l'eventuale rapporto contrattuale posto in essere, verrà risolto automaticamente qualora le transazioni relative ad esso siano state eseguite senza avvalersi i Istituti di Credito o di Poste Italiane spa.

Art. 12 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATUALI

Il contratto sarà stipulato dal Comune di Carpi, che gestirà direttamente il contratto, tramite scrittura privata.

L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Amministrazione comunale mentre le spese di bollo sono a carico della Ditta.

Il contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione sono a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

ART. 13 - CONTENZIOSO

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato e/o nel bando di gara si fa riferimento a tutte le norme riguardanti la materia.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato, è competente il Foro di Modena.

ART. 14 - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committenza.

ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietata la cessione totale o parziale di contratto.

Data la particolarità del servizio oggetto del presente appalto, è fatto divieto all'appaltatore di subappaltare anche solo parzialmente le prestazioni contrattuali.

Nel caso di violazione di tali divieti, la cessione o il subappalto si intenderanno nulli e pertanto senza alcun effetto nei rapporti con l'Ente, il quale avrà tuttavia il diritto di recedere dal contratto medesimo e di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno.